

Programma degli interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali¹

(L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) e s.m.i. - L.R.1/09)

1. Definizione beneficiari e ambiti territoriali di intervento

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente documento le micro imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ed aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. b) e dall'art 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;
2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38, art. 2 commi 1 e 2 lett. a);
3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.P.R. 24 aprile 2001 n. 170;
4. commercio al dettaglio, come definito al precedente punto 1. e commercio all'ingrosso, come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114, quando le due attività sono esercitate congiuntamente e l'attività di commercio al dettaglio è svolta, secondo le risultanze dell'iscrizione al Registro Imprese, in via principale;
5. agenti e rappresentanti di commercio come definiti dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204 "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio".

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- a. commercio all'ingrosso, così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114, ad eccezione di quanto specificato al precedente punto 4;
- b. forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall'art 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114
- c. attività di commercio di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114
- d. somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38;
- e. somministrazione di cui all'art. 2 comma 3 lett. a), b), c), e) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38;
- f. somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38.

Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano nella misura del 50% esclusivamente al programma d'investimento ammesso.

Ai fini del presente documento sono definite NUOVE IMPRESE:

- le imprese iscritte presso la CCIAA nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento;
- le imprese che ottengono l'iscrizione presso la CCIAA entro i dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- le imprese risultanti inattive presso la CCIAA al momento della presentazione della domanda di finanziamento e per un periodo precedente continuativo pari ad almeno dodici mesi.

Fermi restando gli obiettivi individuati per le aziende consolidate, solo per la tipologia NUOVE IMPRESE vengono finanziati anche gli investimenti effettuati nel corso dei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento.

¹ Approvato con D.G.R. n. 59-13243 del 8/2/2010

2. Limiti dimensionali

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente programma, le micro imprese che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ossia che:

- hanno meno di 10 occupati
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata ad una o più imprese, per il calcolo dei limiti dimensionali si applica quanto previsto all'Art. 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

3. Oggetto delle agevolazioni e obiettivi

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento i progetti di investimento, di importo ammissibile non inferiore a p 25.000,00 IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a. innovazione gestionale e tecnologica
- b. introduzione di un sistema di qualità certificabile
- c. formazione e aggiornamento professionale
- d. costituzione di nuove imprese o apertura di nuovi punti vendita
- e. acquisto e/o ristrutturazione dei locali sede dell'attività o rinnovo di attrezzature e impianti
- f. riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza
- g. esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche e/o all'adeguamento dei servizi igienici per i portatori di handicap.

I programmi di investimento finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi sono ammessi a finanziamento, per un importo non inferiore ad p 15.000 IVA esclusa:

1. acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose da parte di commercianti su aree pubbliche, come definiti dall'art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114
2. esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche, da parte di soggetti elencati nell'articolo 1, punto 1 del vigente programma d'interventi
3. esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche e/o all'adeguamento dei servizi igienici per i portatori di handicap, da parte di soggetti elencati nell'articolo 1, punto 2 del vigente programma d'interventi
4. riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza da parte di soggetti elencati nell'articolo 1 del vigente programma d'interventi. Rientrano in tale ambito gli investimenti finalizzati a:
 - a) installazione di collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza
 - b) installazione di sistemi di videosorveglianza o videoproiezione, nel rispetto della Legge n° 675/1996
 - c) installazione di sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno
 - d) installazione di sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia
 - e) installazione di sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza
 - f) dotazione di caserforti o armadi blindati
 - g) installazione di cristalli antisfondamento
 - h) installazione di inferriate, serrande e porte di sicurezza
 - i) adozione di sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito)

j) installazione di dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna, connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista dell'interno.

I programmi di investimento di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 possono essere realizzati per ciascuna singola tipologia d'intervento a partire da € 15.000 IVA esclusa, oppure congiuntamente purchè in unico esercizio commerciale.

4. Spese ammissibili

Per i soggetti beneficiari di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 comma 1 dell'art. 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, che si sostanziano in:

- a. acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi applicativi
- b. spese di consulenza per l'adozione di sistemi di qualità certificabile
- c. formazione imprenditoriale e del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni e fornita da soggetti qualificati
- d. acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi
- e. acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose di nuova immatricolazione
- f. opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto, compresa la realizzazione delle aree di parcheggio pertinenziali, ad esclusivo beneficio dell'impresa richiedente.
- g. acquisto di immobili strumentali, compresi i magazzini. L'ammissibilità non può essere superiore al 50% del valore degli immobili, ad eccezione dell'acquisto effettuato da parte di imprenditori commerciali che siano già conduttori dell'immobile stesso, per i quali è prevista la finanziabilità dell'intero importo.

I beni di cui alle lettere ã, ö ed ø sono ritenuti ammissibili, purché di nuova fabbricazione.

Per i soli soggetti beneficiari di cui al punto 5 comma 1 dell'art. 1 (agenti e rappresentanti di commercio) sono considerate ammissibili le spese, per un importo non inferiore ad € 15.000 IVA esclusa, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, che si sostanziano esclusivamente in:

- a. acquisto di automezzo fino ad un importo massimo di € 50.000,00 Iva esclusa
- b. acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi applicativi
- c. acquisto di arredi per unità locali operative dichiarate alla C.C.I.A.A. quale ufficio

Nell'ambito delle spese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non sono ritenuti ammissibili:

- a. i beni acquisiti o da acquisire in leasing
- b. gli investimenti finalizzati all'acquisto di azienda per subingresso
- c. le spese sostenute per l'utilizzo di un marchio in franchising
- d. i beni usati
- e. i campionari ed beni i destinati all'esposizione
- f. le merci destinate alla vendita.

5. Agevolazioni

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma, la Regione Piemonte si avvale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all'art. 7 della L.R. 1/09, costituito presso Finpiemonte S.p.a.

I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati dalle micro imprese commerciali, possono essere finanziati fino al 100% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile.

L'importo massimo del finanziamento complessivo non potrà essere superiore al totale dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato o nell'ultima dichiarazione dei redditi, relativo all'esercizio antecedente la presentazione della domanda, con le sole eccezioni delle imprese di nuova costituzione e dell'acquisto di immobili strumentali.

Il finanziamento sarà erogato attraverso gli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte, con le seguenti modalità:

- a. fino al 50% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale. La quota a carico del Fondo regionale potrà essere concessa fino al 60% per le iniziative ricadenti negli ambiti prioritari di cui al successivo articolo 6. Il tasso di interesse sui fondi regionali è pari a zero e l'intervento del Fondo regionale non potrà essere superiore a p 100.000,00 (Euro centomila/00).
- b. la parte residua attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle condizioni previste negli atti di convenzione con Finpiemonte.

Per le nuove imprese, come definite dall'art. 1 del presente programma e per le imprese che alla data di invio della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del Fondo regionale non potrà superare p 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

All'atto della presentazione della domanda, l'impresa potrà scegliere la durata del finanziamento, per un massimo di sessanta mesi.

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell'Amministrazione Regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

Le agevolazioni previste dal presente Programma soggiacciono al Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (De minimis), e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

6. Ambiti prioritari

Gli ambiti prioritari beneficiano dell'intervento del Fondo nella misura del 60%. Sono considerati prioritari gli interventi compresi nelle seguenti fattispecie:

- a. con riferimento alle sole imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio e della rivendita di giornali/riviste, di cui all'art. 1 comma 1 punti 1 e 3 del presente Programma, gli interventi il cui progetto preveda:
 - la costituzione di nuove imprese da parte di donne o di soggetti al di sotto dei 35 anni;
 - un incremento dell'occupazione (soci prestatori d'opera, dipendenti, coadiuvanti a tempo indeterminato);
 - la localizzazione della sede interessata all'investimento presso uno dei "Comuni Minori", come identificati dalla D.C. R. 563-13414 del 29.10.99;
- b. con riferimento alle sole imprese operanti nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'art. 1 comma 1 punto 2 del presente Programma, gli interventi proposti dagli esercizi che ottengono il "Marchio di qualità regionale";
- c. interventi il cui progetto preveda:
 - l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o l'adeguamento dei servizi igienici ai portatori di handicap per una spesa ammessa di almeno il 10% sull'intero progetto di investimento ammissibile;
 - la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza per una spesa ammessa di almeno il 10% sull'intero progetto di investimento ammissibile.

7. Durata del programma di investimento

Tutti i progetti di investimento devono essere già stati definiti all'atto della presentazione della domanda e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Eventuali richieste di proroga ai termini sopraccitati, dovranno essere motivate ed inoltrate entro la data di conclusione del programma d'investimenti. Successivamente a tale data non verrà concessa alcuna dilazione.

Il rendiconto finale delle spese sostenute dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma (data di emissione dell'ultima fattura ammissibile) e dovrà essere redatto secondo il modello reso disponibile da Finpiemonte S.p.a.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture dovranno risultare quietanzate e non saranno considerati ammissibili i pagamenti effettuati, anche parzialmente, in contanti.

Qualora i benefici delle agevolazioni siano stati concessi ad aziende esercenti attività promiscua, il rendiconto finale dovrà attestare la realizzazione dell'intero importo dell'investimento previsto ed ammesso.

8. Fideiussione

Le operazioni di finanziamento disposte dal presente programma devono essere assistite da fideiussione di cooperativa o consorzio di garanzia collettiva fidi con sede operativa nel territorio regionale. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

9. Procedure

Le procedure, i termini, la modulistica e la documentazione per la presentazione delle domande, per le richieste di riesame, di proroga e di modifica del programma degli investimenti e per la rendicontazione delle spese, sono approvate dalla Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, di concerto con Finpiemonte S.p.a., in conformità alla vigente legislazione, al presente Programma degli interventi ed agli orientamenti dell'Amministrazione Regionale sull'osservanza del regolamento *de minimis* e sono pubblicate sul sito di Finpiemonte S.p.a. nella sezione dedicata alla L.R. 28/99, unitamente a tutte le indicazioni utili per la predisposizione e l'inoltro delle domande, delle richieste e della rendicontazione di cui sopra.

Le domande saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

Il Gruppo Tecnico di Valutazione, organismo collegiale di valutazione e controllo, di cui all'art 10 comma 4 lettera f) della L.R. 1/09, costituito presso Finpiemonte S.p.a., esprime entro 30 giorni *esito* della valutazione istruttoria sulla finanziabilità della domanda e sull'ammissibilità delle spese, verificando il perseguimento degli obiettivi, la sussistenza dei requisiti soggettivi, la tipologia del programma e la congruità delle spese.

I progetti valutati favorevolmente verranno sottoposti all'istruttoria bancaria per la verifica della sostenibilità finanziaria del progetto, previa comunicazione dell'*esito* della valutazione al richiedente.

L'erogazione del finanziamento ha quindi luogo, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito alla approvazione dell'Istituto di Credito prescelto. Successivamente all'erogazione del finanziamento non è consentita la variazione dell'Istituto di Credito.

L'impresa commerciale, entro 90 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati.

Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente programma possono inoltrare nuova richiesta di finanziamento solo successivamente alla presentazione al Gruppo Tecnico di Valutazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda e non prima di 18 mesi dalla data di presentazione della prima richiesta.

10. Revoca dei benefici ed estinzione anticipata del finanziamento

Il beneficio è revocato qualora:

- a. il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di "impresa commerciale", come definita all'articolo 1 del presente programma, l'attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per un periodo minimo di tre anni dalla data di presentazione a Finpiemonte del rendiconto delle spese sostenute;
- b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a contributo;
- c. l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- e. il rendiconto non venga presentato entro il termine previsto dal presente programma.

Nel caso di revoca dell'agevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere all'estinzione del debito residuo, versando per la quota di competenza regionale, il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di Riferimento (determinato con provvedimento della BCE) vigente alla data dell'erogazione.

Qualora in sede di successive verifiche sia riscontrata l'assenza o la cessazione degli elementi costituenti l'ambito prioritario del progetto, verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto percepito indebitamente.

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione, previa autorizzazione e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute: l'assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l'applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici.

Nel caso l'istituto di credito prescelto comunichi l'avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente: l'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Subentro nelle agevolazioni

Nel caso in cui al soggetto beneficiario subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il nuovo soggetto subentrante potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo alle seguenti condizioni:

- presentazione del rendiconto delle spese di cui all'art. 9 del presente programma, da parte del soggetto cedente;
- ammissibilità del subentrante a livello di requisiti soggettivi, previo accertamento di solvibilità ad opera dell'istituto di credito deliberante;
- subentro della nuova società nel pagamento del prestito;

- continuazione della attività e conservazione dell'investimento ammesso a beneficio per la durata prevista dal presente programma.

Il subentro nella titolarità delle agevolazioni dovrà essere autorizzato, previa formulazione della richiesta da parte del soggetto subentrante. La richiesta di subentro dovrà essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà attestare quanto segue:

- l'accollo di tutti gli oneri derivanti dal subentro nell'agevolazione;
- e, solo nel caso di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda:
- i dati identificativi del conto corrente dell'impresa subentrante (tenuto conto che non è possibile la variazione dell'istituto di credito inizialmente deliberante);
 - una comunicazione da parte dell'istituto di Credito deliberante, attestante l'accoglimento del trasferimento del finanziamento.

In caso di affitto d'azienda, il locatore potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo subordinatamente alle seguenti condizioni:

- presentazione del rendiconto delle spese di cui all'art. 9 del presente programma, da parte del soggetto locatore;
- ammissibilità del soggetto locatario a livello di requisiti soggettivi;
- continuazione dell'attività e conservazione dell'investimento ammesso a beneficio;
- proseguimento del pagamento del prestito da parte del locatore.

12. Gruppo Tecnico di valutazione

Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo per l'accesso al credito delle Microimprese commerciali viene istituito, con Determinazione del Direttore Regionale competente, un Gruppo Tecnico di Valutazione, organismo collegiale previsto dall'art. 10 comma 4 lettera f) della L.R. 1/09, composto da:

- un dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio che lo presiede, designato dal Direttore regionale competente
- un esperto nominato da Finpiemonte s.p.a.
- tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Per il regolare funzionamento del Gruppo, gli Enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei componenti effettivi, anche a quella dei membri supplenti.

Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti.

Il compenso previsto dall'art. 37 della L.R. 1/09, per i soli componenti che non siano dipendenti della Regione Piemonte o di Finpiemonte s.p.a., è fissato in Euro 50,00 (Euro cinquanta/00), importo lordo onnicomprensivo di spese di viaggio e vitto.

Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate da Finpiemonte s.p.a.

13. Controlli

La Regione Piemonte, tramite il Gruppo Tecnico di Valutazione e Finpiemonte s.p.a. dispone controlli a campione ex ante, in itinere ed ex post sui beneficiari degli interventi, di cui al presente programma degli interventi per la verifica:

- della regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta
- del corretto impiego delle agevolazioni concesse
- della corretta attuazione degli investimenti oggetto delle agevolazioni
- di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per i beneficiari di risorse pubbliche.

Ove i controlli evidenzino irregolarità, la Regione Piemonte dispone tramite Finpiemonte s.p.a. le azioni e i provvedimenti necessari fino alla revoca delle agevolazioni indebitamente percepite e la segnalazione delle irregolarità alle autorità competenti ai sensi della vigente normativa.

14. Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

La Regione Piemonte, avvalendosi di Finpiemonte s.p.a., dispone annualmente il monitoraggio quantitativo e qualitativo degli interventi attuati nell'anno precedente, al fine di verificarne lo stato di attuazione, valutarne la capacità di perseguire i relativi obiettivi, fornire indicazioni per la programmazione degli interventi futuri.

15. Modalità Informative

I soggetti accreditati per la divulgazione delle informazioni riguardanti gli interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali previste dal presente programma sono rappresentati da Finpiemonte S.p.a e dalla Regione Piemonte.